

Comune di Druento (Torino)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29.03.2019, N. 16: APPROVAZIONE MODIFICHE AL TITOLO II CAPO II DELLO STATUTO DEL COMUNE DI DRUENTO**

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20.06.1991 con cui è stato approvato il vigente Statuto Comunale e successive modifiche approvate con Deliberazione n. 39 del 9.11.2007;

Premesso che

- la conferenza dei capigruppo, all'inizio dell'attuale mandato, aveva scelto alcuni Consiglieri comunali, a cui aveva affidato l'incarico di rivedere/aggiornare lo Statuto Comunale;
- gli incontri avevano prodotto un testo bozza di nuovo Statuto che non era stato istruito e approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che i gruppi consiliari "Druento Domani" e "Insieme per Druento", per il tramite dei rispettivi capigruppo, hanno fatto pervenire l'allegata proposta con cui, riprendendo il lavoro svolto, hanno ritenuto di presentare una modifica dello Statuto prevedendo la figura del Presidente del Consiglio e del Consigliere delegato;

Vista la proposta di modifica dello Statuto allegata alla presente sotto la lettera a);

Considerato che:

- In relazione alla possibilità di conferire ai consiglieri comunali deleghe ed incarichi del sindaco, l'art. 6 TUØEL precisa che nell'ambito dell'autonomia statutaria è ammissibile la disciplina delle deleghe interorganiche, purché il loro contenuto sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
- È compatibile con il testo unico, per la giurisprudenza prevalente, la norma statutaria che consente al sindaco di attribuire ai consiglieri le "funzioni istruttorie", avendo queste un rilievo meramente interno e altresì le deleghe relative alle "funzioni esecutive" che possono ritenersi compatibili con l'ordinamento vigente quando non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna (TAR Lazio Sez. 2 n.1164/1993 e TAR Toscana n. 1284/2004)

Visto l'art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. 267 del 2000 e s.m.i.: *"Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie"*;

Visto gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, in merito alla proposta di deliberazione in esame;

**DELIBERA**

1. di approvare la modifica del vigente Statuto Comunale contenuta nell'allegato a)
2. di dare atto che la modifica di cui in premessa entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on – line
3. di dare atto che lo Statuto, così come modificato con il presente atto, sarà pubblicato all'Albo pretorio on – line del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BUR della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che precede, è posta in votazione: il Consiglio approva.

(omissis)

## **MODIFICHE ALLO STATUTO**

---

### **Art. 19**

#### **Prima adunanza**

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla elezione del Sindaco e degli Assessori.
2. Il Sindaco neo-eletto convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neo-eletto.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.
6. Il Presidente ed il Vicepresidente entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.
7. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Art. 19/bis**

#### **Presidenza del Consiglio**

1. Il consiglio comunale di Druento elegge un Presidente ed un Vicepresidente tra i propri membri con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il consesso. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.
3. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
4. Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non compete loro per effetto della carica rivestita.

### **Art. 19/ter**

#### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio:
  - a. rappresenta il Consiglio Comunale;
  - b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  - c. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  - d. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  - e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
  - f. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
  - g. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  - h. cura la programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con la Giunta ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - i. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

### **Art. 21/bis**

1. Il Sindaco può delegare ai singoli consiglieri alcune competenze che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Sindaco che ne è titolare.
2. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare questioni determinate nell'interesse dell'Amministrazione comunale.
3. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
4. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità e/o emolumento per le funzioni attribuite
5. Non è consentita la mera delega di firma.